



Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

**OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite RdO ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco da svolgersi in modalità in presenza, in streaming o in modalità "mista", per la durata di 24 mesi— CIG 9163169644-CUI S97345810580201900009.**

## LETTERA DI INVITO

### PREMESSO CHE

L'Agenzia Italiana del Farmaco (d'ora in poi "Agenzia" o "AIFA"), con determinazione dirigenziale AM n. 47 del 1°/04/2022, ha stabilito di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, indicando una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d'ora in poi, "Codice") e, pertanto, avvia una procedura di acquisto tramite RdO, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

### SI INVITA

codesta Società a partecipare alla procedura in oggetto, secondo le modalità di seguito indicate.

#### 1. PREMESSE ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Con il termine "Codice" intendesi il D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii e gli atti attuativi dello stesso.

Le premesse e gli Allegati formano parte integrante della presente Lettera di invito.

Per quanto non espressamente regolamentato nella presente Lettera di invito si richiamano le condizioni e le norme contenute nel Bando MePA "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni", di cui costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

il Capitolato d'Oneri per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., l'Allegato 1 Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi, l'Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3 Patto di integrità, l'Allegato 5 Capitolato d'onori allegato al Bando "Prestazione di Servizi alle

Pubbliche Amministrazioni” nella Categoria “Servizi di Organizzazione eventi”, nonché le norme vigenti in materia di appalti pubblici e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto i servizi di organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali e similari tipologie, da svolgersi in presenza, in streaming o in modalità “mista” (cd. “Eventi”), che l’AIFA realizzerà durante il periodo di durata del contratto d’appalto. In particolare dovranno essere resi i seguenti servizi/forniture: *Catering (Coffee break mattutino, Lunch buffet, Coffee break pomeridiano, Cocktail/Light Dinner), Organizzazione cene fuori AIFA, Servizio di hostess, Servizi tecnici e Attrezzatura di Sala, Registrazioni Video e Fornitura di acqua e kit per il caffè, Servizi di trasporto* (d’ora innanzi anche semplicemente i “servizi”) dell’Agenzia Italiana del Farmaco per la durata di 24 mesi- CPV 79952000-2 -Servizi di organizzazione di eventi.

Per un’esaustiva trattazione degli elementi e dei requisiti dei servizi oggetto del presente appalto, si rimanda integralmente al Capitolato Tecnico allegato alla presente Lettera di Invito (**Allegato B**), al quale, pertanto, si fa integrale rinvio.

Le attività saranno svolte, in relazione alle specifiche esigenze del servizio e comunque secondo quanto indicato dall’AIFA.

Si richiama l’attenzione degli Operatori Economici partecipanti alla procedura, sulla disciplina contrattuale applicabile di cui allo Schema di Contratto (**Allegato D**).

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere espletati presso la sede dell’AIFA attualmente ubicata alla Via del Tritone nn. 181, 169 e 142 ovvero presso altra sede sempre all’interno del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale che dovesse essere in futuro assegnata all’AIFA, ma potranno anche svolgersi in altre ubicazioni sempre all’interno del territorio di Roma Capitale.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell’Aggiudicatario, potendo l’AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro operatore economico specializzato debitamente selezionato.

### **Suddivisione in lotti:**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del Codice, si precisa che il presente appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in ragione della natura medesima del servizio/fornitura oggetto del medesimo.

## 3. BASE D’ASTA E DURATA DELL’APPALTO

L’importo massimo non garantito per l’esecuzione dei/delle Servizi/forniture oggetto della presente procedura per un periodo di 24 mesi, è pari a **euro 214.500,00** (duecentoquattordicimilacinquecento/00) oltre IVA, di cui euro 390,00 (trecentonovanta/00) per oneri di sicurezza per rischi interferenti, non soggetti a ribasso.

In particolare, si precisa che detto importo è stato calcolato tenendo conto del normale fabbisogno dell’Agenzia presunto per 24 mesi. L’AIFA non garantisce, infatti,

all'Aggiudicatario un corrispettivo minimo per la durata di validità del Contratto. L'Amministrazione procederà, infatti, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture/servizi. L'importo del corrispettivo che sarà effettivamente erogato all'Aggiudicatario sarà determinato in base alle singole forniture/servizi richiesti ed effettivamente resi, sulla base dei prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario nell'Offerta Economica (**Allegato C**).

Il Contratto che verrà stipulato con l'Aggiudicatario avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre l'esaurimento del predetto budget massimo non garantito come sopra stimato.

Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del Codice.

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per i primi 12 mesi di durata contrattuale, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice. Nel formulare la propria offerta, pertanto, l'operatore economico è obbligato a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante i primi 12 mesi di durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito. Successivamente i prezzi offerti potranno essere soggetti a revisione nei limiti dell'indice Istat previa esplicita richiesta debitamente motivata dal fornitore.

L'AIFA si riserva il diritto di richiedere l'estensione o la riduzione delle prestazioni, equivalenti al quinto del valore del contratto.

#### **4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI STESSI**

##### **4.1 Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti minimi di carattere amministrativo e - ove richiesti nella presente Lettera di Invito - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale di cui agli artt. 80 e ss. del Codice. In particolare potranno partecipare alla presente procedura gli Operatori economici che alla data di presentazione della domanda:

- non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare;
- siano regolarmente iscritte per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del Codice;
- abbiano effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara e siano in possesso di tutte le eventuali necessarie Autorizzazioni rilasciate in materia ai sensi della vigente normativa dalle competenti autorità.

## 4.2 Controllo dei requisiti

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e - ove richiesti nella presente Lettera di Invito - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale come sopra descritti, avverrà sull'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 81 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8, ove resa disponibile. Resta fermo che la verifica del possesso dei requisiti generali sarà effettuata qualora l'operatore individuato quale Aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis dell'art. 36 del Codice.

Resta comunque ferma la facoltà della Stazione Appaltante di fare la verifica sugli altri partecipanti, ove lo ritenga opportuno.

## 5. PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE O CONSORZI – AVVALIMENTO - SUBAPPALTO.

### 5.1 Partecipazione dei raggruppamenti temporanei d'impresa o consorzi

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice alle condizioni e secondo le modalità disciplinate dal Codice stesso e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. A tal fine si intende per prestazione principale l'attività di catering; mentre si intendono per secondarie gli ulteriori servizi e forniture.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di offerta senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia

finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 19-ter del Codice, le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48, trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, nel caso di servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48, comma 5 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ai sensi dell'art. 48, commi 9 e 10 del Codice e fatto salvo quanto previsto all'art. 105 comma 20, del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione e, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 47 comma 1 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria eventualmente richiesti per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui

all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili, di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice, dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante per l'affidamento oggetto della presente procedura è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

#### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Si precisa che il Documento di gara unico europeo di cui all'Allegato **DGUE**, la Domanda di partecipazione di cui all'**Allegato A**, di cui al successivo paragrafo 8.2, l'Offerta Tecnica di cui al successivo paragrafo 8.3, nonché l'Offerta Economica (**Allegato C**) di cui al successivo paragrafo 8.4, andranno redatte/compilate, timbrate e sottoscritte con le modalità in appresso indicate:

- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata dall'impresa mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;
- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata da ciascuna impresa raggruppanda/constituenda e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza.

#### **5.2 Subappalto**

L'operatore economico partecipante, nel caso in cui intenda subappaltare parte dei servizi oggetto della presente procedura e purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti normativamente dettati in materia in quanto, ex art. 105 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, dovrà indicare - nell'Offerta Economica di cui all'**Allegato C** alla presente Lettera di invito - la parte dell'appalto che intende subappaltare.

L'eventuale subappalto potrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

In ogni caso è fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di appalto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione di cui al successivo paragrafo 9.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede della presente procedura senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 105, comma 20, del Codice, le disposizioni di cui all'art. 105 medesimo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Ai sensi dell'art. 105, comma 20, del Codice ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 105 medesimo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del Codice la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1.

## **6. SOPRALLUOGO**

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, poi modificata dall'art. 51, comma 1, lettera f), del D.L. n. 77/2021, e ai fini del rispetto delle misure restrittive adottate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, rinuncia a richiedere il sopralluogo obbligatorio non essendo lo stesso strettamente necessario per la formulazione dell'offerta.

## **7. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Il pagamento del contributo obbligatorio in favore dell'ANAC è pari euro **20,00** (venti/00), ai sensi dell'art. 2 della deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020.

Per eseguire il pagamento si rimanda a quanto indicato dall'ANAC al link: [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossione Contributi](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi).

**Si raccomanda di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 8.**

Nel caso di R.T.I. o Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

- in caso di R.T.I., sia costituito sia costituendo, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- in caso di Consorzio stabile, dal Consorzio stesso;

- in caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di R.T.I..

## **8. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

### **8.1 Documentazione e Termine di presentazione delle offerte**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la relativa procura in copia conforme all'originale attestata da pubblico ufficiale;
- c) devono essere rese e sottoscritte in digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica notarile o in copia conforme attestata da pubblico ufficiale, potrà essere prodotta in fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura; in tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Si applica l'art. 83 comma 9 del Codice in caso di mancanza, l'incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 79 comma 5-bis del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema di e-Procurement del MePA tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 28/04/2022** esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema di e-Procurement del MePA. In particolare:

### **8.2 Documentazione amministrativa**

Le Imprese partecipanti alla gara dovranno inserire sul MePA la seguente **“Documentazione amministrativa” (Busta di natura amministrativa)**:

1. la **domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti di partecipazione** alla presente RdO di cui all'allegato modello (**Allegato A**) e il **Documento di gara unico europeo** di cui all'allegato (modello **DGUE**), resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in lingua italiana, scannerizzati e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri che attestino la non sussistenza nei confronti dell'Operatore economico di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare nonché il possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti per la partecipazione alla presente gara attestante:

- i) di essere iscritta al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- ii) la non sussistenza nei confronti dell'impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
- iii) di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
- iv) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei documenti di gara (lettera d'invito, Capitolato tecnico, Schema di Contratto, DUVRI e chiarimenti forniti in sede di gara).
- v) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alla sicurezza, all'assicurazione, alle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti.
- vi) di avere esaminato il Capitolato Tecnico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.
- vii) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito.
- viii) di avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione del servizio secondo i migliori sistemi.
- ix) di essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o attestazioni e di avere effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara.
- x) al solo fine di avvalersi delle riduzioni della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di cui all'art. 93 del Codice, di essere eventualmente in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 93 comma 7 del Codice.
- xi) [in caso di avvalimento dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionali, ove richiesti] che la società ausiliaria è la seguente:  
denominazione sociale \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_, numero di iscrizione \_\_\_\_\_, data di \_\_\_\_\_ iscrizione \_\_\_\_\_, REA \_\_\_\_\_, sede \_\_\_\_\_, requisito oggetto dell'avvalimento: \_\_\_\_\_.
- xii) [in caso di subappalto] che l'Impresa intende subappaltare le seguenti parti della fornitura: \_\_\_\_\_  
quota parte del subappalto (in %) \_\_\_\_\_.
- xiii) il domicilio eletto presso il quale ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice (il quale dovrà obbligatoriamente essere un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in alternativa, un valido numero di fax).  
Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**N.B.:**

**(I)** Si precisa che il **DGUE** dovrà essere compilato per tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del Codice muniti del potere di rappresentanza.

Nel caso il DGUE venga presentato da un procuratore, la dichiarazione dell'insussistenza delle situazioni contemplate dall'art. 80 comma 1 del Codice, dovrà essere presentata anche per il legale rappresentante dell'Impresa.

Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 comma 1 del Codice devono essere rese per entrambi i suddetti soci.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, l'impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, si precisa che nel **DGUE** dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**(II)** Tutte le dichiarazioni sono da rilasciarsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L'AIFA si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e, qualora emersi dopo la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto.

**(III)** Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma 9. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, **il concorrente è escluso** dalla gara. **Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

2. ai sensi dell'art. 93 del Codice, un idoneo documento valido per tutto il periodo in cui l'offerta è vincolante, **comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria dell'1%** dell'importo complessivo posto a base di gara quindi, pari a euro 2.145,00 (duemilacentoquarantacinque/00). Per i requisiti che deve avere la garanzia e per le modalità di trasmissione della stessa all'AIFA, si veda paragrafo 9.1;
3. In ogni caso, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà produrre unitamente alla garanzia provvisoria, eventualmente anche all'interno della stessa, **l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario;
3. nel caso in cui l'Offerta sia presentata da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza diverso dal legale rappresentante della Impresa e detti poteri non risultino dalla CCIAA, **procura** generale o speciale in originale digitale ovvero in copia scannerizzata con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura;
4. **in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio già costituito**, copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice;  
**In caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio Ordinario non ancora costituito**, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicando quale, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
5. copia scannerizzata di adeguata **copertura assicurativa** per la responsabilità civile per danni a terzi che si dovessero verificare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara, di cui al successivo paragrafo 12.

In alternativa potrà essere prodotta una dichiarazione di impegno alla stipula di detta polizza in caso di aggiudicazione, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura. In caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito,

la dichiarazione dovrà essere resa dall'impresa mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza; in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, dovrà essere resa da tutte le imprese raggruppande/constituende e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza.

6. A pena di esclusione, copia scannerizzata e firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della Impresa, del **documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo obbligatorio di partecipazione alla gara dell'importo di euro 20,00** (venti/00) come indicato nel paragrafo 7 della presente Lettera di invito.

### 8.3 Offerta Tecnica

L'offerta Tecnica dovrà comporsi di:

1. una **Relazione Tecnica** redatta in lingua italiana.

La Relazione dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; in caso di R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/constituende/consorziate).

La Relazione dovrà essere sottoscritta a mezzo di firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da persona munita nei necessari poteri (in tal caso allegando fra la "Documentazione amministrativa" prova documentale del conferimento dei poteri).

In caso di operatore economico singolo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;

In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'impresa mandataria o del Consorzio;

In caso di R.T.I. o Consorzio costituendo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza di tutte le relative imprese raggruppande/constituende.

#### CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA:

Nella Relazione Tecnica dovrà essere riportata in forma chiara e sintetica una descrizione analitica della struttura organizzativa dell'Operatore economico e delle modalità di prestazione dei beni e servizi oggetto della presente procedura, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico (**Allegato B**), che si componga di massimo 10 pagine in formato A4 - carattere Arial 11 - interlinea 1,5 – margini superiori e inferiori uguali a 2, sinistro 3 e destro 2. **Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.**

Per "pagina" deve intendersi una "facciata".

E' richiesto che detta Relazione si articoli **con i seguenti paragrafi:**

- Struttura organizzativa dell'operatore economico (organigramma, mansioni, ecc.) e sezioni/aree destinate all'espletamento del servizio;
  - Per i servizi di catering: modalità adottate per la preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande, anche al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche e il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare;
  - Per i servizi di catering: criteri di approvvigionamento degli alimenti e delle bevande con particolare riferimento alla percentuale di impiego di prodotti freschi, biologici e stagionali;
  - Per i servizi di catering: modalità di gestione ed erogazione del servizio catering, specificando allestimenti, attrezzature, tovagliato e posateria per i tavoli, etc., anche in relazione alle diverse tipologie di servizi previsti (coffee break, lunch, ecc.);
  - Modalità con cui intende svolgere i servizi tecnici e quelli relativi all'attrezzatura di sala (allestimenti, piattaforma per webinar, sistemi di trasmissione streaming, e registrazioni audio/video) indicando in particolare caratteristiche, tipologia di attrezzature, modalità di installazione e quanto previsto al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi a regola d'arte;
  - Esperienza e formazione del personale che si intende mettere a disposizione per la gestione dell'appalto (hostess, camerieri, tecnici audio-video, ecc.);
- Si precisa che la Commissione non intende valutare i CV nominativi specifici dei soggetti che saranno impiegati nell'appalto ma esclusivamente la qualità professionale in termini di esperienza e formazione delle figure che saranno impiegate.**
- Proposte migliorative (utilità per l'AIFA): eventuali servizi e/o attrezzature e/o soluzioni tecnico-organizzative aggiuntive, migliorative ed integrative.

**2. copia delle eventuali certificazioni, accreditamenti, autorizzazioni, iscrizioni presso albi e/o registri in possesso del concorrente.**

L'Operatore Economico partecipante dovrà dichiarare all'interno della Relazione Tecnica la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. In particolare, il concorrente dovrà **indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.** Le informazioni rese, **qualora adeguatamente motivate e comprovate**, anche allegando la documentazione inerente, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. **Tale dichiarazione non rientrerà nel computo delle massimo n. 10 pagine di cui la Relazione dovrà comporsi.**

Fermi restando i divieti e il differimento dell'accesso previsti dal citato art. 53, l'AIFA consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella predetta dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di aggiudicazione del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. In particolare, l'AIFA garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente. Saranno comunque sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**L'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Tecnica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

#### **8.4 Offerta economica**

L'Offerta Economica dovrà essere redatta utilizzando il modello (**Allegato C**) alla presente Lettera di invito e dovrà contenere l'indicazione del prezzo complessivo offerto per i servizi/forniture oggetto della presente procedura e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture e adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

L'Offerta Economica dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato (**Allegato "C"**), gli offerenti dovranno indicare nella colonna **F** il **"PREZZO UNITARIO OFFERTO PER SERVIZIO"**, evidenziata in giallo, il prezzo unitario offerto per ogni singolo Servizio.

Nella colonna **E "PREZZO UNITARIO MASSIMO AMMESSO"** sono indicati gli importi massimi per ogni singolo Servizio che i concorrenti, nel formulare nella colonna **F** i prezzi unitari offerti per ogni singolo Servizio, non possono superare.

**Nella colonna F la mancata quotazione anche di uno solo dei Servizi richiesti e/o l'offerta anche di un solo prezzo unitario superiore a quello indicato nella colonna E, comporterà l'esclusione dalla gara.**

**Nella cella di colore azzurro F35 risulterà automaticamente la somma di tutti i prezzi unitari come sopra offerti. Detto importo verrà preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio economico. A tal fine si precisa che nel documento di Offerta economica generato dal Sistema di e-procurement del MePA, gli operatori economici dovranno indicare unicamente detto importo di cui alla cella F35 del modello (Allegato C).**

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, a pena di esclusione l'Operatore economico partecipante dovrà specificamente indicare nell'Offerta Economica, i propri costi della

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice, prima dell'aggiudicazione ovvero in sede di eventuale verifica dell'offerta anomala, l'AIFA verificherà che il costo della manodopera indicato dall'operatore economico risultato primo in graduatoria, non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, in appresso citate, di cui all'art. 23, comma 16 del Codice.

Ai sensi degli artt. 23 comma 16 e 97 commi 5 e 6 del Codice, il costo del personale non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice.

Resta fermo che gli oneri di sicurezza per rischi interferenti, indicati al paragrafo 6 che precede, non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

L'offerta dovrà essere espressa in euro e dovrà riportare al massimo due (2) cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più di due (2) decimali, l'AIFA non ne terrà conto.

In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'AIFA, in applicazione del disposto dell'art. 72, R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

L'Offerta dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/constituende/consorziate).

L'Offerta dovrà essere sottoscritta a mezzo di firma digitale:

- dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "Amministrativa") in caso di partecipazione in forma singola;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla procedura;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di ciascuna delle imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

**L'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Economica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

\*\*\*\*

E' previsto che l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica – con annesse eventuali relazioni giustificative - siano caricate sul Sistema di E-Procurement della PA gestito dal MePa rispettivamente nella Sezione dedicata alla **Documentazione di natura Tecnica** e nella Sezione dedicata alla **Documentazione di natura Economica**.

**In caso contrario, l'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice.**

L'offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

## **9. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA**

### **9.1 Garanzia provvisoria**

Ogni concorrente dovrà produrre, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, pari a euro 2.145,00 (duemilacentoquarantacinque/00), corrispondente all'1% dell'importo a base d'asta di cui al paragrafo 6 della presente Lettera di invito.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, all'esito della presente procedura di gara, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, l'AIFA, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione agli operatori non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dal provvedimento che autorizza l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell'AIFA nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuto il provvedimento che autorizza l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà produrre l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria di cui alla successiva lettera b), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il predetto comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'AIFA.

**In tal caso, all'interno della busta di natura amministrativa dovrà essere prodotta copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto versamento o deposito.**

In caso di pagamento in contanti, ove possibile, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco, codice IT72-D-05034-03200-000000010447. In tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare nella busta di natura amministrativa, ai fini dello svincolo delle predette somme, il Codice IBAN relativo al proprio conto corrente;

- b) mediante garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In tal caso, all'interno della busta di natura amministrativa dovrà essere prodotto quanto segue:

- in caso di fidejussione provvisoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative in formato digitale, l'Operatore Economico deve caricare sul Mepa il documento in formato digitale sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'OE e dall'impresa bancaria/assicurativa, supportato da documentazione idonea a comprovare i poteri di firma del fideiussore.

in caso di fidejussione provvisoria rilasciata in formato cartaceo, l'OE deve caricare sul Mepa la copia, sottoscritta con firma autografa dall'impresa bancaria/assicurativa e dal legale rappresentante dell'OE, scannerizzata della fideiussione il cui originale andrà trasmesso entro e non oltre il termine di presentazione dell'offerta del **28/04/2022 ore 10:00** in plico chiuso riportante la dicitura: **"Procedura di acquisto tramite lo strumento della RdO sul MePA per l'individuazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dell'operatore economico con cui procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, dei servizi di organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco da svolgersi in modalità in presenza, in streaming o in modalità "mista", per la durata di 24 mesi - CIG 9163169644- CUI S97345810580201900009- DOCUMENTAZIONE DI GARA- NON APRIRE"**, inviato al seguente indirizzo: *Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio - Via del Tritone, 181 - 00187 Roma – all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cugini Raffaella.*

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Sarà possibile consegnare il plico a mano presso la sala Poste situata presso la sede AIFA nel seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel turno mattutino e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi. Nel caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Al fine della determinazione dell'ora e della data di consegna faranno fede l'ora e la data risultanti dal protocollo AIFA.

L'invio e l'integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'AIFA ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga integro e/o entro il termine sopra indicato.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La polizza fideiussoria dovrà, a pena di esclusione:

- I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- II) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile;
- III) prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'AIFA.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

#### 9.1.2 Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50 %** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **50 %**, **non cumulabile** con quella di cui al primo periodo, in caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **20 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 %**, **anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 %**, **non cumulabile** con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social

accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tali benefici l'Operatore Economico dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nell'**Allegato A** alla presente Lettera di invito, il possesso dei relativi requisiti di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

*In caso di partecipazione in RTI o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del Codice o di G.E.I.E., il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei requisiti che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell'art. 93 comma 7, in tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.*

## **9.2 Garanzia definitiva**

L'Aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice e conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sarà reintegrata e/o svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

## 10. AGGIUDICAZIONE

### 10.1 Criteri di individuazione dell'Aggiudicatario

L'aggiudicazione del servizio oggetto d'appalto verrà effettuata a norma dell'art. 95, comma 6 del Codice, in favore dell'operatore economico che avrà presentato, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 8, **l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, avendo ottenuto, da parte della Commissione giudicatrice di cui al successivo paragrafo 10.4, il punteggio più elevato, con un punteggio massimo attribuibile di 100 (cento) punti, determinato in base ai parametri di valutazione come di seguito descritti:

- A. QUALITÀ – Punteggio massimo = 70/100 punti
- B. OFFERTA ECONOMICA – Punteggio massimo = 30/100 punti

Si precisa che non sono ammesse offerte per parti del servizio né varianti al Capitolato Tecnico (fatta eccezione per le eventuali migliorie offerte in sede di Offerta Tecnica).

**Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base del criterio qualità/prezzo, viene effettuato dalla Stazione Appaltante applicando la seguente formula:**

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'**offerta** (a) (punteggio complessivo);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatoria

Il risultato del prodotto [W<sub>i</sub>\*V(a)<sub>i</sub>] viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.

Al risultato della suddetta operazione verrà sommato il punteggio tabellare per il criterio di cui alla lettera **g**) della tabella di cui al paragrafo 10.2, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

L'aggiudicazione avverrà a beneficio del concorrente che avrà realizzato il punteggio complessivo maggiore.

In caso di offerte che risultino di uguale valore, nella graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione giudicatrice sarà preferita l'offerta che avrà ottenuto un punteggio maggiore sull'Offerta Tecnica, in caso di ulteriore parità l'AIFA durante la seduta pubblica di chiusura dei lavori procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924.

**10.2 La VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA presentata dall'operatore economico è effettuata in relazione ai seguenti criteri:**

| <b>Criteri di valutazione e punteggi</b>   | <b>Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio</b>   |
|--|---|
| a) Struttura organizzativa dell'operatore economico (organigramma, mansioni, ecc.) e sezioni/aree destinate all'espletamento del servizio<br><b>(max 13 punti)</b>   | La Commissione valuterà l'adeguatezza dell'organizzazione alle esigenze dell'Agenzia.   |
| b) Modalità adottate per la preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande, anche al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche nutrizionali e organolettiche e il rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare<br><b>(max 9 punti)</b>   | La Commissione valuterà l'eshaustività, la qualità e l'adeguatezza delle procedure adottate.  |
| c) Modalità di approvvigionamento degli alimenti e delle bevande con particolare riferimento alla percentuale di impiego di prodotti freschi, biologici e stagionali<br><b>(max 9 punti)</b>   | La Commissione valuterà i criteri che maggiormente garantiscono la qualità dei prodotti impiegati.  |
| d) Modalità di gestione ed erogazione del servizio catering, specificando allestimenti, attrezzature, tovagliato e posateria per i tavoli, etc., anche in relazione alle diverse tipologie di servizi previsti (coffee break, lunch, ecc.)<br><b>(max 5 punti)</b>   | La Commissione valuterà la qualità e l'adeguatezza delle proposte alle esigenze dell'Agenzia.   |
| e) Modalità con cui intende svolgere i servizi tecnici e quelli relativi all'attrezzatura di sala (allestimenti, piattaforma per webinar, sistemi di trasmissione streaming, e registrazioni audio/video) indicando in particolare caratteristiche, tipologia di attrezzature, modalità di installazione e quanto previsto al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi a regola d'arte<br><b>(max 20 punti)</b> | La Commissione valuterà la qualità, la modernità delle tecnologie offerte nell'arco dell'intera durata del contratto e l'adeguatezza delle proposte alle esigenze dell'Agenzia. |
| f) Esperienza e formazione del personale che si intende mettere a disposizione per la gestione dell'appalto (hostess, camerieri, tecnici audio-video, ecc.)<br><b>(max 7 punti)</b>  | La Commissione valuterà l'esperienza professionale, formazione e titolo di studio del personale.  |
| g) Adozione di un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica  | In caso di registrazione EMAS o di possesso della certificazione ISO 14001  |

|   |   |
|---|---|
| riconosciuta (EMAS o ISO 14001)<br><b>(2 punti- punteggio tabellare)</b>  | verrà attribuito il punteggio pari a 2, in mancanza di possesso non verrà attribuito alcun punteggio. |
| h) Proposte migliorative (utilità per l'AIFA): eventuali servizi e/o attrezzature e/o soluzioni tecnico-organizzative aggiuntive, migliorative ed integrative<br><b>(max 5 punti)</b> | La Commissione valuterà la qualità, l'utilità e l'adeguatezza alle esigenze dell'Agenzia.             |

La Commissione giudicatrice di cui al successivo paragrafo 10.4, determina i coefficienti V(a)i **relativi a ciascun criterio** di natura qualitativa a), b), c), d), e), f), e h), attraverso la **trasformazione** in coefficienti, variabili tra 0 e 1 (all'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente 1 e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al proprio punteggio ottenuto) con approssimazione alla seconda cifra decimale, della somma delle preferenze attribuite dai commissari, mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente V(a)i determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

**Per ognuno dei criteri discrezionali di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), e h),** qualora le offerte da sottoporre a valutazione siano solo due, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente sarà determinato nel seguente modo: 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 2) si procede, quindi, ad attribuire il valore 1 alla media più alta e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Si precisa, infine, che in presenza di un'unica offerta, il coefficiente sarà determinato mediante il calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti.

La Commissione giudicatrice, per il **criterio tabellare di cui alla lett. g),** attribuirà o non attribuirà il relativo punteggio fisso e predefiniti in ragione del possesso o meno di quanto specificamente richiesto.

E' previsto che **per ciascun criterio di valutazione** di cui si compone la parte tecnica, il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo previsto per il relativo criterio. Non sono invece previste ulteriori riparametrazioni dei punteggi ottenuti per la parte tecnica.

### 10.3 Offerta Economica

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando  $V(a)$  per il punteggio massimo attribuibile ovvero 30 punti.

Il coefficiente  $V(a)$  relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$  = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

$R_{\min}$  = importo offerto più basso

$R_a$  = importo offerto dal concorrente (a)

### 10.4 Commissione giudicatrice

Le procedure di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche saranno effettuate, ai sensi dell'art. 77 del Codice, da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto.

In particolare, i membri ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia;
- b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, componente della commissione giudicatrice, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;
- e) aver lavorato in uno dei seguenti settori/strutture cui afferisce l'oggetto dell'affidamento: Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Relazioni esterne e/o Direzione Generale e/o Presidenza e/o Stampa e Comunicazione e/o Logistica e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedure e/o in una delle strutture afferenti alle Aree operative di Aifa ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati;
- f) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;
- g) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art.

77 del Codice, l'AIFA si riserva la facoltà di verificare a campione tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice.

E' prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi requisiti.

I membri, ivi compreso il Presidente sia effettivi che supplenti, saranno individuati nel rispetto del principio di rotazione a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.

Si individuano il Mepa, la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari di lavorare a distanza con procedure telematiche che assicurino la riservatezza delle comunicazioni, la trasparenza delle operazioni e la segretezza dei lavori, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

La durata dei lavori della Commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stimata in massimo 4 mesi. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della complessità delle stesse.

#### **10.5 Procedura di apertura delle Offerte, lavori della Commissione giudicatrice, proposta aggiudicazione e aggiudicazione definitiva**

La procedura è interamente gestita e conclusa tramite il MePA.

In particolare, la seduta di apertura dei lavori si terrà il giorno **29/04/2022 alle ore 10:00**. In tale occasione si procederà, a cura del RUP (o di altro incaricato) all'apertura della Busta virtuale contenente la "Documentazione di natura amministrativa" e, alla presenza della Commissione giudicatrice, all'apertura della Busta virtuale contenente le "Offerte Tecniche".

La pubblicità delle sedute di apertura delle Buste virtuali contenenti rispettivamente la "Documentazione di natura amministrativa", le "Offerte Tecniche" e le "Offerte economiche" avverrà mediante il sistema informatico di negoziazione del MePA che consente agli OE partecipanti di prendere visione di tutte le informazioni analogamente a quanto avverrebbe in una procedura svolta in modalità non telematica. Non è, quindi, prevista la partecipazione degli offerenti presso la sede della Stazione Appaltante.

La trasparenza e il regolare svolgimento della procedura di apertura delle offerte sono, quindi, garantite dal sistema informatico di negoziazione del MePA.

L'esame della documentazione amministrativa verrà effettuato a cura del RUP e - in caso siano state riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della domanda contenuta nella "Documentazione di gara di natura amministrativa" non compromettenti la *par condicio* fra i concorrenti - il concorrente, conformemente a quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del Codice, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite il sistema informatico di negoziazione del MePA, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Le attività di valutazione della parte tecnica verranno svolte dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata.

La data della seduta di chiusura dei lavori (in occasione della quale si procederà a cura della Commissione all'apertura delle Buste virtuali contenenti le "Offerte economiche") sarà comunicata ai concorrenti valutati tramite il sistema informatico di negoziazione del MePA.

In tema di individuazione delle **offerte anormalmente basse**, si procederà, quindi, ai sensi dell'art. 97 del Codice. In particolare, la congruità delle offerte sarà valutata, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente Lettera di invito. Detta verifica è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6 del citato art. 97.

L'AIFA, all'esito delle risultanze emerse, aggiudicherà in via definitiva l'appalto all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa entro il **termine di 4 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento salvo le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'AIFA si riserva, in ogni caso, la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere all'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta valida ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'AIFA si riserva la facoltà di non affidare l'appalto all'offerente che risultato primo in graduatoria se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice.

Nell'ipotesi in cui risulti Aggiudicatario un RTI o un Consorzio ordinario non ancora costituito, sarà richiesta, prima della stipula del Contratto, la produzione del contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di mandatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 8, 12 e 13 del Codice ovvero dell'atto costitutivo.

L'AIFA si riserva, altresì, la facoltà di procedere con atto motivato alla sospensione, all'annullamento, al ritiro o alla revoca della presente procedura, ovvero di non procedere all'aggiudicazione o di indire una nuova procedura di gara.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore economico specializzato debitamente selezionato.

#### **10.6 Documentazione richiesta all'Aggiudicatario**

Ai fini della stipula del contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a far pervenire, entro il termine indicato dall'Agenzia comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, la seguente documentazione:

- 1. in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio**, è richiesta ai fini dell'affidamento, copia autentica del **mandato collettivo speciale con rappresentanza**, gratuito e irrevocabile, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, **copia della delibera degli organi deliberativi** delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo

di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice;

2. la **garanzia definitiva** di cui al precedente paragrafo 9.2. Andrà altresì prodotta eventuale copia scannerizzata dei **documenti attestanti l'eventuale possesso dei requisiti richiesti dall'art. 93 comma 7** del Codice per beneficiare delle riduzioni della garanzia definitiva, **con dichiarazione di conformità all'originale** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società.
3. autocertificazione ai fini del controllo dei requisiti di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
4. **in caso di ricorso all'istituto del subappalto** come dichiarato nell'Allegato A, dovrà essere prodotto il **DGUE** e l'**Allegato A**, sottoscritti digitalmente dall'impresa subappaltatrice attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
5. copia scannerizzata e firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'Operatore economico, del documento di valutazione dei rischi (**DVR**), redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ai fini della valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione.
6. **DUVRI**, firmato digitalmente dalla stazione appaltante in veste di datore di lavoro, recante la firma digitale per presa visione del legale rappresentante ovvero del soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'Operatore economico.

### 10.7 Trasparenza

Ai sensi degli artt. 74 comma 1, 79, comma 5-bis e 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura, ivi inclusi quelli relativi alla composizione della Commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del Codice, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo informatico dell'Agenzia al link: <https://www.aifa.gov.it/acquisti-sotto-soglia>.

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno trasmessi tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9, la quale garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti.

Resta salvo quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 29 del Codice.

### 11. CONTRATTO e NORMATIVA APPLICABILE

Il Contratto è concluso, a seguito dell'aggiudicazione definitiva secondo la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti attraverso il Sistema informatico di negoziazione del MePA.

Lo stesso è disciplinato dalle condizioni generali di contratto di cui al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1, nonché dalle condizioni particolari di contratto e di RdO di cui alla presente Lettera di invito e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al Contratto sarà, inoltre, applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica AIFA e, in quanto applicabile, il codice civile.

Al termine del Contratto, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato dall'AIFA ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice il relativo certificato attestante l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici.

## **12. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA**

Con la stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'Impresa Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all'Impresa Aggiudicataria il possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **13. PAGAMENTO**

Il **pagamento**, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato nelle modalità indicate all'art.4 dello Schema di Contratto (**Allegato D**).

E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui all'art. 35 comma 18 del Codice.

## **14. SICUREZZA: DUVRI E DVR**

I servizi oggetto di gara rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di disporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) affinché nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Impresa dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra.

L'aggiudicatario dovrà produrre, ai fini della stipula del contratto, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo ai servizi e alle attività descritte nel *Capitolato Tecnico*, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente.

Acquisito il suddetto documento, l'AIFA ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio delle prestazioni, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'Impresa rimane unica responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso.

In aggiunta a quanto sopra, l'Impresa avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'Impresa:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) (**Allegato E**) recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e le relative misure di prevenzione e protezione.

L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei servizi si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti.

Il DUVRI costituirà parte integrante del contratto di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'aggiudicatario dovrà altresì produrre, ai fini della stipula del contratto, il predetto DUVRI sottoscritto digitalmente dal proprio legale rappresentante per presa visione.

L'AIFA, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

## 15. RISERVATEZZA

- a. L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le Apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*, e comunque per i cinque anni

successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del *Contratto*; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

- b. L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- c. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
- d. L'impresa aggiudicataria potrà citare i contenuti essenziali del *Contratto*, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa medesima a gare e appalti.
- e. Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", l'Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

#### **16. PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

- a. Con la sottoscrizione del *Contratto*, la Stazione Appaltante e l'Impresa aggiudicataria:
  - si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento;
  - dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla succitata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
- b. La Stazione Appaltante e l'Impresa aggiudicataria dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- c. L'Impresa aggiudicataria - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A." nonché dall'art. 32 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della P.A." - acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della scrivente Agenzia dei dati relativi alla presente procedura di gara e al relativo contratto.
- d. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del Contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link

[https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa\\_ex\\_art.13\\_GDPR.pdf](https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa_ex_art.13_GDPR.pdf)

#### **17. IMPOSTA DI BOLLO**

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo secondo le modalità indicate all'art. 18 dello Schema di Contratto (**Allegato D**).

#### **18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Ai sensi dell'art. 31 del Codice, Responsabile Unico del Procedimento è designata la Dott.ssa Raffaella Cugini dell'AIFA.

Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre potranno essere richiesti per iscritto – entro e non oltre le **ore 10:00 del 20/04/2022** - al RUP, per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MePA.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno comunicate per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del MePA.

#### **19. FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia inerente la presente Procedura di acquisto tramite RdO ovvero l'esecuzione del contratto tra le Parti è competente il Foro esclusivo di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **ALLEGATI DI GARA:**

- Modulo di Domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti (**Allegato A**);
- Capitolato Tecnico (**Allegato B**);
- Offerta Economica (**Allegato C**);
- Schema di contratto (**Allegato D**);
- DUVRI (**Allegato E**).

**Il Dirigente dell'Area amministrativa**

*Antonino Laganà*

**Pubblicato sul profilo del committente in data\_\_\_\_\_**